



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

Determinazione n. 117 del 09-09-2025

OGGETTO: O.S. n. 7/2021 modificata dall'O.S. n. 87/ 2024. Affidamento incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio ERP 568 di Cortino (TE) frazione Pagliaroli – Teramo. CUP: G34J18000680001 – CIG: B8194EEC8A.

IL DIRIGENTE

VISTO il DL n°189/2016 e successive modificazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" ed in particolare l'art. 2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", l'art. 3 recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016" nonché l'art. 14 che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare:

- ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- ✓ l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n° 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n° 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- ✓ la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- ✓ il decreto legge 29 maggio 2018, n° 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n° 89, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
- ✓ l'art. 1 del decreto Legge 24 ottobre 2019, n° 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n° 156, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici";
- ✓ l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n° 126 – "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- ✓ l'art. 1, commi 653 e 673 della Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 sono state prorogate, rispettivamente
 - la scadenza della gestione straordinaria al 31.12.2025 di cui all'articolo 1, commi 4, del D.L. n.189/2016;
 - lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025 di cui all'articolo 1, comma 4 novies, del D.L. 189/2016;

VISTA l'OCSR n° 1/2016 con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo nella veste di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;



ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2017, n° 586, è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con D.G.R. n. 920 del 30/12/2024 la Giunta regionale ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 10 /2024, che in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, ha prorogato l'incarico al Direttore dell'USR sino al 31/12/2025;

VISTO l'art. 32 del DL n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del DL n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

RICHIAMATO il nuovo Accordo di vigilanza vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del precedente Accordo di alta sorveglianza, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del DL n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del DL n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento di un contratto di appalto pubblico di servizi nell'ambito della ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, sia l'amministrazione sia l'operatore economico sono esentati dall'obbligo di contribuzione in favore dell'ANAC, in virtù del disposto, per l'anno in corso, dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Deliberazione dell'Autorità del 19/12/2023, n° 610, adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 266;

VISTO l'Allegato 2 al DL n° 189/2016, al cui art. 1 il Comune di Cortino (TE) è individuato tra i territori colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016;

VISTA l'OCSR n.86/2020 recante "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa";

VISTA l'OS n. 7/2021, adottata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei danni del sisma 2016 ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.L. 76/2020 per accelerare la ricostruzione dei Centri Storici del Comune di Cratere Sisma 2016, rubricata "Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo";

CONSIDERATO che con OS n. 87/2024 sono state adottate modifiche alla predetta OS n. 7/2021, la più importante delle quali è l'attribuzione USR dell'Abruzzo 2016 del ruolo di soggetto attuatore di 14 degli interventi già finanziati all'ATER Teramo con le Ordinanze n°86/2020 e O.S. n°7/2021 e riuniti, per distinguerli da quelli rimasti in capo all'ATER, in un Allegato 1-bis all'OS n°7/2021;

DATO ATTO che, tra i predetti interventi dell'Allegato 1 bis, è incluso anche quello individuato come ERP 568, relativo alla riparazione del danno di un edificio sito nella frazione Pagliaroli nel Comune di Cortino per il quale era stato stanziato inizialmente un importo di finanziamento pari a € 554.403,38;



VISTO il Decreto n. 2274 del 18/10/2024 del Direttore dell'USR Abruzzo 2016, con cui lo scrivente Dirigente Dott. Piergiorgio Tittarelli, è stato individuato come Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici vigente, per tutto il complesso degli interventi previsti dall'OS n. 87/2024 indicata;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 29/11/2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n.103 del 28.11.2024 di subentro dell'USR all'ATER nell'attività di progettazione dell'intervento in oggetto, con presa d'atto e ratifica delle modifiche nel frattempo intervenute da progetto di riparazione del danno a progetto di demolizione e ricostruzione per le cause sopravvenute e non preventivabili al momento della Programmazione dell'intervento ex OCSR n°86/2020;

DATO ATTO che il progetto iniziale di riparazione del danno ha subito una modifica radicale in corso d'opera, per via della impossibilità a sanare i vizi edilizi da cui era affetto e, per tale motivo, si è optato per la sostituzione edilizia, con un nuovo edificio da costruire in luogo del precedente che fosse rispettoso di tutti i vincoli e limiti urbanistici;

VISTA la determinazione dirigenziale n°42 del 04/04/2025 di approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione del presente edificio, determina approvata dallo scrivente dirigente, con cui è stata dichiarata ammissibile la richiesta di maggiori oneri per ulteriori € 1.222.888,09 rispetto al finanziamento concesso, richiesta che il Commissario Straordinario ha a sua volta approvato, assegnando all'USR le predette risorse con OS n° 113/2024;

VISTA la Determinazione del Direttore ATER Teramo n. 65 del 09/05/2025 di approvazione del progetto di *"Demolizione e ricostruzione sull'immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER TERAMO denominato ERP N.568, ubicato in località Pagliaroli – Comune di CORTINO (TE). ID_128 - CUP: G34J18000680001"*;

VISTO il Decreto del Direttore dell'USR Abruzzo n. 1110 del 20/05/2025, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed è stata assegnata la somma sempre allo stesso USR allo scrivente Servizio Ricostruzione Pubblica affinché procedesse con l'esecuzione dei lavori nella veste di soggetto attuatore per un importo complessivo del quadro economico pari ad € 1.950.512,53 di cui € 988.163,78 per lavori a base di gara al netto dei costi della manodopera e sicurezza, € 76.218,80 oneri per la sicurezza al netto di costi della manodopera e non soggetti a ribasso d'asta e € 365.028,52 costi della manodopera e € 521.101,43 quali somme a disposizione dell'Amministrazione ;

VISTO il Decreto dell'USR Abruzzo n°1665 del 18/07/2025 con cui, riconoscendo l'utilità della progettazione ulteriore rispetto a quella iniziale del progettista incaricato, Ing. Luigi Del Sordo, è stato pagato il compenso parametrato all'intero importo dei lavori, decurtato della percentuale di ribasso formulata in sede di risposta alla gara indetta da ATER Teramo;

VISTO il Q.E. allegato al progetto esecutivo, da cui si possono dedurre gli importi necessari alla esecuzione dell'opera, inclusi i servizi di ingegneria e architettura ancora da assegnare, tra cui il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), i cui compensi al lordo sono stati calcolati ed inseriti appunto nel Q.E. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I.13 al Codice dei contratti *"Determinazione dei parametri per la progettazione"* e del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016;

RITENUTO di poter conferire l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) al Dott. Ing. Roberto Di Bernardino, C.F. DBRRRT82E02L103J, con studio professionale in Teramo (TE) via Nazario Sauro



n. 100, P.IVA: 01772250674, iscritto nel relativo Albo degli ingegneri presso l'Ordine di Teramo al n° 1272, e iscritto nell'elenco dei professionisti ex art. 34 del D.L. n° 189/2016 dal 06/04/2021;

DATO ATTO che il corrispettivo per l'espletamento della prestazione professionale oggetto del presente affidamento, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I.13 al Codice dei contratti e del DM Giustizia 2016 è pari a € **36.916,06** (comprensivo di oneri previdenziali e al netto dell'IVA), e che, pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	35.496,21 €
di cui Spese K = 15,00%	4.629,94 €
Cassa Previdenziale (4,00%)	1.419,85 €
IMPORTO A BASE DI GARA	36.916,05 €

DATO ATTO che è legittimo affidare in via diretta l'incarico all'Ing. Roberto Di Berardino, perché l'importo pari a € 36.916,06 (comprensivo di oneri previdenziali e al netto dell'IVA), risulta inferiore al limite della soglia europea stabilita dall'art.14 del D.lgs. n°36/2023 e pertanto ai sensi dell'art.5, comma 1, lett a) dell'O.S. n.7/2021 non si incorre in nessuna infrazione agli obblighi di legge;

RITENUTO di voler procedere quindi all'affidamento dell'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) al Dott. Ing. Roberto Di Berardino, per le motivazioni sopra espresse, perché la figura del Coordinatore della sicurezza è indispensabile per potere dare avvio alla fase di esecuzione dei lavori, dandosi atto che all'importo lordo determinato nel Q.E. verrà applicato un ribasso forfettario del 30%, applicando analogicamente quanto stabilito dal Commissario Straordinario nell'OCSR n°105/2020 art.2 comma 3, in tema di affidamento diretto dei servizi di ingegneria negli interventi di ricostruzione degli edifici di culto;

DATO ATTO che l'importo ricalcolato con la riduzione del 30% è pari a € **24.847,35** oltre IVA e Cassa, ed è sulla base di questo importo che è stata svolta la procedura di affidamento del nuovo incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per la demolizione e ricostruzione dell'edificio in parola:

Corrispettivo per prestazioni professionali	35.496,21 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 10.648,86 €
Corrispettivo al netto della riduzione	24.847,35 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	993,89 €
Imponibile	25.841,24 €
IVA 22%	5.685,07 €
TOTALE	31.526,31 €

ATTESO che per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura in tema di ricostruzione l'USR Abruzzo si avvale della piattaforma informatica MePA, denominata "AcquistiinretePA", gestita da Consip s.p.a;

CONSIDERATO che è stata avviata mediante la piattaforma "www.acquistinretepa.it" una negoziazione con l'operatore economico all'Ing. Roberto Di Berardino, C.F. DBRRRT82E02L103J, con studio professionale in Teramo (TE) via Nazario Sauro n. 100, P.IVA: 01772250674, iscritto nel relativo Albo degli ingegneri presso l'Ordine di Teramo al n° 1272, e iscritto nell'elenco dei professionisti ex art. 34 del D.L. n° 189/2016 dal 06/04/2021, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta sul MePA (ID negoziazione 5555459) ponendo per le prestazioni professionali richieste, a base l'importo pari a € **24.847,35**, oltre agli oneri previdenziali e l'IVA, ribassato del 30% rispetto a quello determinato ai sensi del DM Giustizia 2016;



DATO ATTO che il detto professionista, nella propria offerta economica pervenuta nei termini, ha dichiarato *“accettare incondizionatamente l’offerta economica proposta dalla stazione appaltante per l’affidamento dell’incarico in oggetto con un ribasso del 30 %, per un importo complessivo di € 24.847,35 oltre oneri previdenziali e IVA”*;

CONSIDERATO di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all’affidamento dei servizi in oggetto e che le stesse trovano copertura all’interno del quadro economico dell’opera:

Valore economico dell’appalto al netto della riduzione applicata dalla stazione appaltante	24.847,35 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	993,89 €
Imponibile	25.841,24 €
IVA 22%	5.685,07 €
Totale lordo oneri complessivi relativi all’affidamento	31.526,31 €

DATO ATTO che il professionista individuato per l’affidamento dell’incarico in argomento risulta regolarmente iscritti nell’elenco speciale professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023, alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, all’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. n. 189/2016, e in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all’art. 3 dell’OCSR n. 33/2017, trasmessi a corredo dell’offerta;

DATO ATTO che l’operatore economico è iscritto nell’elenco speciale professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e risulta in posizione regolare rispetto agli obblighi contributivi, come da attestazione INARCASSA prot. 1495103 del 28.08.2025;

DATO ATTO che l’USR, nello scegliere di proporre l’incarico in via diretta al presente professionista, ha potuto verificare che lo stesso dispone delle documentate esperienze pregresse, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, idonee all’esecuzione dell’appalto di servizi in affidamento, come confermato con le dichiarazioni in tema rese;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell’operatore economico incaricato;

CONSTATATO che il professionista è munito di polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali essendo titolare di polizza n° contratto 743-0140000920709 rilasciata dalla compagnia Vittoria Assicurazioni per un massimale di € 1.500.000,00 e che alla scadenza di detta polizza dovrà comunicare all’ufficio scrivente gli estremi della nuova polizza stipulata per la copertura degli stessi rischi ovvero il rinnovo contrattuale, relativo massimale e fornire ogni altra informazione o comunicazione pertinente;

DATO ATTO che l’operatore economico, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire la garanzia definitiva, nella forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell’art. 53, comma 4, pari al 5% dell’importo contrattuale;

DATO ATTO che l’incarico al professionista rispetta il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.lgs. n°36/2023 2023, in quanto l’Ufficio non ha affidato altri incarichi al medesimo, risultando quello in oggetto il primo, né è stato mai invitato ad altra procedura relativa ai servizi per i quali è abilitato a operare;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo sottoscritto in data 24 luglio 2023, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti



all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del DLgs n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

RITENUTO pertanto di procedere alla conclusione del procedimento di affidamento dell'incarico per i servizi tecnici in oggetto, come sopra condizionati ai sensi di legge;

VISTI:

- il D.Lgs n. 36/2023, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* come modificato dal D.Lgs n° 209/2024;
- la L., n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. n° 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e successive modificazioni;
- la normativa *“anticorruzione”* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge n. 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte

1. di **affidare** pertanto i servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell'intervento **di demolizione e ricostruzione dell'edificio ERP 568 di Cortino (TE) frazione Pagliaroli - CUP: G34J18000680001**, all'Ing. Roberto Di Bernardino, C.F. DBRRRT82E02L103J, con studio professionale in Teramo (TE) via Nazario Sauro n. 100, P.IVA: 01772250674, iscritto nel relativo Albo degli ingegneri presso l'Ordine di Teramo al n° 1272, e iscritto nell'elenco dei professionisti ex art. 34 del D.L. n° 189/2016 dal 06/04/2021, per un compenso di **€ 24.847,35**, oltre agli oneri previdenziali e all'IVA;
2. di **dare atto** che si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 co. 1, lett. a) dell'OS n° 7/2021 e che, a seguito di questa scelta, l'USR Abruzzo, nella veste di Soggetto Attuatore ai sensi della OS n° 87/2024 ha applicato, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2 co. 3 dell'OCSR n° 105/2020, un ribasso forfettario del 30% sull'importo base pari a **€ 35.496,21** oltre Cassa e IVA, determinato ai sensi del DM 17/06/2016;
3. di **dare atto** che l'Ufficio ha svolto le verifiche previste dal vigente Codice dei contratti pubblici in merito al possesso da parte dell'operatore economico dei prescritti requisiti, con esito positivo e che i relativi certificati sono versati in atti;
4. di **dare atto** che ai sensi dell'art. 55 comma 2, del Codice, è possibile procedere alla stipula del contratto, previo perfezionamento dell'acquisizione della garanzia definitiva, non trovando applicazione nel caso di specie i termini dilatori previsti dall'art. 18 del Codice, trattandosi di contratto sotto la soglia comunitaria;
5. di **dare atto** che le operazioni di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip s.p.a., mediante lo strumento della Richiesta di Offerta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione ID 5555459, generato dallo stesso sistema MePA, alla condizione che prima di procedere alla stipula il



professionista abbia depositato la garanzia definitiva prescritta nella misura del 5% dell'importo contrattuale;

6. di **dare atto** che il RUP è il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica giusta Decreto n° 2274 del 18/10/2024, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici vigente, per tutto il complesso degli interventi previsti dall'O.S. n. 87/2024 indicata;
7. il C.U.P. assegnato al progetto è: **G34J18000680001** e il CIG relativo all'affidamento è il seguente B8194EEC8A;
8. di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto trovano copertura nell'O.S. n. 7/2021, come modificata dalle O.S. n. 87/2024 e O.S. n° 113/2024, sulle risorse di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016 e sono quantificate nel seguente quadro economico:

Valore economico dell'appalto al netto della riduzione applicata dalla stazione appaltante	24.847,35 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	993,89 €
Imponibile	25.841,24 €
IVA 22%	5.685,07 €
Totale lordo oneri complessivi relativi all'affidamento	31.526,31 €

9. di **dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva di legittimità, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
10. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013, cui rinviano gli artt. 20 e 28 del Codice dei contratti pubblici.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)